



n. 3/2022 R.G. conc. prev.

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Ufficio procedure esecutive e concorsuali

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. **Emmanuele Agostini**

Presidente rel.

Dott. **Davide Rizzuti**

Giudice

Dott. **Antonio Albenzio**

Giudice

ha pronunciato il seguente,

DECRETO

- premesso che la “EDIL G s.r.l.s.” (C.F. 03426510792) innanzi al Tribunale di Verona ha chiesto – con ricorso iscritto al n. 11/2022 R.G. conc. prev., pendente nei suoi confronti domanda di fallimento n. 106/2022 R.G. prefall. - di essere ammessa al concordato preventivo "riservando il deposito della proposta e del piano" alla scadenza del termine di cui all'art. 161 co. 6 L.F.;
- rilevato che il Tribunale veronese con decreto datato 1.6.2022 ha riunito atecnicamente i due procedimenti e, dichiarandosi altresì territorialmente incompetente, li ha trasmessi ai sensi dell'art. 9 bis L.F. all'intestato Tribunale di Crotone ove sono stati iscritti, rispettivamente, al n. 33/2022 R.G. prefall. e n. 3/2022 R.G. conc. prev., con applicazione dei principi della *translatio iudicii*;
- rilevato che, con decreto collegiale del 16.6.2022, il Tribunale, valutata l'ammissibilità del ricorso, ha concesso alla istante il termine previsto dall'art. 161 co. 6 L.F. ed ha provveduto a conferire al dott. Carmelo Fragomeni e all'avv. Marcella Iannopoli l'incarico di Commissario giudiziale (“precommissario”), in applicazione dell'art. 161 co. 6;
- rilevato altresì che con provvedimento collegiale il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della proposta non essendo stati depositati nel termine, prorogato, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. ed essendo stata depositata al contrario dichiarazione di rinuncia al concordato;



- letta l'istanza depositata in data 26 ottobre 2022 dai commissari giudiziali, con la quale hanno chiesto la liquidazione del loro compenso;
- esaminati gli atti della procedura;
- udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che l'incarico conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F. si articola nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell'incarico (che, di regola, è contestuale alla concessione del termine previsto dall'art. 161 co. 7 L.F.) e la adozione del provvedimento con cui il Tribunale ammette il concordato ovvero ne dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 162 co. 2 L.F. e si articola nell'esercizio di compiti generici di vigilanza oltre che nella redazione di pareri (necessari per espressa previsione di legge, ad esempio, in presenza di una istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano);
- che, dunque, tale incarico appare diverso, quanto a contenuto e durata, rispetto a quello conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 L.F., a seguito dell'ammissione del concordato preventivo;
- ritenuto che il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante l'adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari, regola espressamente all'art. 5, le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 L.F. ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al "commissario" incaricato nella fase anteriore alla ammissione della procedura atteso che tale decreto è stato emanato in epoca antecedente alla introduzione delle modifiche dettate dal d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013;
- che, pertanto, spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del commissario ex art. 161 co. 6 L.F. armonizzando le modalità dettate dal citato articolo 5 alle peculiarità della fattispecie che si sta esaminando;
- considerato che, ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 30 del 2012, se il concordato preventivo prevede la liquidazione dei beni il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) va determinato tenendo conto dell'attivo realizzato e del passivo indicato nell'inventario, mentre se il concordato contempla "forme diverse" dalla liquidazione il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione)



deve essere parametrato all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario;

- che nella fase processuale in cui si colloca la nomina del commissario previsto dall'art. 161 co. 6 L.F. non è dato conoscere né l'attivo realizzato né quello "inventariato" atteso che nel lasso temporale compreso tra la concessione del termine ex art. 161 co. 6 e l'ammissione o la declaratoria di inammissibilità del concordato non si compie alcuna liquidazione né si procede ad un inventario dei beni della debitrice (attività quest'ultima riservata alla fase successiva alla ammissione della procedura concorsuale);
- che, conseguentemente, deve ritenersi che il criterio cui ragguagliare il compenso del commissario debba essere esclusivamente quello del passivo così come determinato dal ricorrente e comprovato nel suo ammontare dall'elenco nominativo dei creditori predisposto dalla società istante;
- che, tuttavia, nella fattispecie dalla disamina degli atti depositati dalla ricorrente si registra un'obiettiva mancanza di chiarezza con riguardo all'importo di cui al punto che precede, di talché non resta che affidarsi al valore del passivo di cui all'ultimo bilancio, quello al 31.12.2020, che è pari ad €158.712,00;
- ritenuto, inoltre, che l'incarico conferito al commissario nominato ex art. 161 co. 7 L.F. è diverso rispetto a quello espletato dal commissario giudiziale nominato ex art 163 L.F. se si considera che il commissario giudiziale ex art. 163 L.F. è chiamato alla relazione preliminare che prelude alla adunanza nonché allo svolgimento di compiti di vigilanza per la intera durata della procedura (e, dunque, anche nel periodo successivo alla omologazione della procedura) mentre il commissario ex art. 161 co. 6 1.f svolge attività limitate nel tempo che si concretizzano in verifiche generali e pareri, ove necessari;
- che nella specie l'attività dei nominati commissari – che dall'accettazione della nomina alla dichiarazione di rinuncia della ricorrente si è dipanata per gg. 13 (salvo il parere reso 7 giorni dopo) - è consistita nella richiesta inviata a mezzo p.e.c. il 25 giugno 2022 al difensore della ricorrente, di informazioni e documenti, nella disamina della documentazione depositata dalla medesima ricorrente e nel rilascio di un parere sulla dichiarazione di ritiro/rinuncia alla domanda di concordato in bianco, depositata dalla ricorrente in data 30.6.2022;
- che, pertanto, può conclusivamente ritenersi, in via equitativa, che l'incarico svolto dal commissario ex art. 161



co. 6 L.F., equivalga nel suo complesso a circa un quinto di quello svolto dal commissario incaricato ex art. 163 L.F. in considerazione del fatto che il primo non procede alla relazione preliminare ed alle verifiche prodromiche all'adunanza, alla redazione dell'inventario ed all'espletamento di compiti di vigilanza che si protraggono durante tutte la fase che segue l'omologazione e precede il completamento della liquidazione (in tal senso Tribunale Roma in data 9.10.2014);

- rilevato, dunque, che, in applicazione dei criteri esposti il compenso del professionista istante va liquidato astrattamente tenendo conto del passivo dichiarato nella misura pari al 20% di quanto spetterebbe, applicando i criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, ma che, avuto riguardo alla natura dell'incarico ed alla attività in concreto posta in essere dal nominato commissario, nonché all'estrema esiguità degli importi costituenti la base di calcolo per la quantificazione dei compensi, tale criterio, nel caso di specie, debba essere equitativamente temperato mediante la considerazione dello scaglione massimo previsto dal d.m. ridetto senza alcuna riduzione percentuale;
- che conforta tale ricostruzione la circostanza che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, "qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e *"conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1"* e, pertanto, tenendo conto *"dell'opera prestata"*, così attribuendo al giudice il potere discrezionale di liquidare il compenso purché all'interno dei parametri previsti per legge;
- che, nel caso di specie, il passivo per come detto va necessariamente assunto nel valore di €158.712,00, di talché il compenso, alla luce dei criteri dianzi enunciati, può essere liquidato nella misura di € 1.119,50 (con applicazione dello scaglione massimo) oltre spese generali e accessori, avuto riguardo alle attività in concreto svolte e alla durata della procedura, oltre €152,27 per spese vive giustificate in favore dell'avv. Marcella Iannopoli;

P. Q. M.

visti gli artt. 39 e 165 L.F. nonché il d.m. 25.1.2012, n. 30

liquida



in favore dei commissari giudiziali, **dott. Carmelo Fragomeni** e **avv. Marcella Iannopoli**, complessivamente, **€1.119,50** per compenso, oltre rimborso forfettario del 5% sull'intero compenso, oneri fiscali e contributivi nella misura di legge, **oltre €152,27 per spese vive giustificate in favore dell'avv. Marcella Iannopoli.**

Pone le predette somme a carico della ricorrente

Crotone, li 28.10.2022

Il Presidente rel.
dott. Emmanuele Agostini

